



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

N. 3 Reg. Delib.
del 25/03/2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA ed in seduta APERTA AL PUBBLICO di PRIMA CONVOCAZIONE.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	Sindaco	sospeso
MENDOLA NICO	Consigliere	Sì
PARMEGGIANI GIULIO CARLO	Consigliere	Sì
BRUZZA ILARIA	Consigliere	Sì
PASOTTI MASSIMILIANO	Consigliere	Sì
FAVALLI BARBARA	Presidente	Sì
FRONTI ANNA	Consigliere	Sì
SITZIA MICHELA	Consigliere	Sì
GUERRA LIDO RODOLFO	Consigliere	Sì
SCOLE' CARLO	Consigliere	Sì
GHISIGLIERI NICOLA	Consigliere	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipano alla seduta l' Assessore Esterno CAZZOLA PIERA e il Vice Sindaco TRESPIDI MATTEO.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FAVALLI BARBARA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamata la normativa vigente in materia di addizionale comunale all'IRPEF, in base alla quale:

i Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge;

a decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011);

i Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.06.2012;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021, termine disposto anche per l'approvazione delle delibere tributarie;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta di che trattasi per l'anno 2021;

Ritenuto di confermare per il 2021 le aliquote, già in vigore per l'anno 2020, come di seguito indicate:

Aliquota 0,80%

Se i redditi non superano € 10.000,00 l'addizionale non è dovuta

Se i redditi superano € 10.000,00 l'addizionale è dovuta.

Dato atto che la soglia d'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Tutto ciò premesso;

Visti:

il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

il D. Lgs. 28.09.1998 n. 360;

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il vigente regolamento di contabilità;

lo statuto dell'ente;

Il cons. Guerra dichiara votazione contraria del gruppo di minoranza poiché l'aliquota è al massimo;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (L.R.Guerra, N. Ghisiglieri, C. Scolè) espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2021 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, già in vigore per l'anno 2020, come di seguito indicato:

Aliquota 0,80%

Se i redditi non superano € 10.000,00 l'addizionale non è dovuta

Se i redditi superano € 10.000,00 l'addizionale è dovuta.

- 2) di dare atto che la soglia d'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

- 3) di incaricare i competenti uffici per i connessi adempimenti ed in particolare per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione : favorevoli n. 7, contrari n. 3 (L.R.Guerra, N. Ghisiglieri, C. Scolè) , espressa nei modi previsti dalla legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

+

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
BARBARA FAVALLI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to:

F.to:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pinarolo Po, li 07-apr-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to: _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 25/03/2021

(Dott. UMBERTO FAZIA/MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

- ☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Umberto Fazia Mercadante)